

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI



Net Insurance S.p.A.

Fascicolo informativo CPI PRESTITI TERFINANCE

POLIZZA "PERDITA DI OCCUPAZIONE E RICOVERO OSPEDALIERO A PREMIO UNICO ANTICIPATO" ABBINATA A PRESTITI PERSONALI

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, ED IL MODULO DI PROPOSTA, DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

POLIZZA IDEATA PER I CLIENTI DI

TERFINANCE S.P.A.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Mod. NET/0013/1 - Ed. 04.2012



NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE (più avanti anche "Net Insurance S.p.A." o "Assicuratore")

1. Informazioni generali

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 06130881003

Numero REA: RM - 948019

Capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance, iscrizione Albo Gruppi Assicurativi ISVAP n. 23

Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via dei Giuochi Istmici n. 40 - 00135 Roma

Tel. (06) 36724.1 - Fax (06) 36724.800

Sito Internet: www.netinsurance.it

Indirizzo e-mail: info@netinsurance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti ISVAP:

- n. 1756 del 18/12/2000, G.U. del 28/12/2000 n. 301,
- n. 2131 del 4/12/2002, G.U. del 13/12/2002, n. 292,
- n. 2444 del 10/7/2006, G.U. del 17.07.2006, n. 164.

Iscrizione Albo Imprese ISVAP n. 1.00136

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Net Insurance S.p.A. (dati in milioni di euro)*

Patrimonio Netto Euro 31,000

Capitale Sociale Euro 5,750

Riserve Patrimoniali Euro 25,250

Indice di solvibilità della Gestione Danni 3,09 (rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)

**I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato.*

Eventuali aggiornamenti dei dati sopra riportati, sono consultabili sul Sito Internet: www.netinsurance.it

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione dell'Assicurato su taluni aspetti fondamentali della garanzia (pur non avendo natura di pattuizioni contrattuali) affinché lo stesso possa sottoscrivere il contratto di assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

Il contratto di assicurazione qui descritto è un'Assicurazione a Premio unico anticipato, la cui stipulazione discende da un accordo tra Net Insurance S.p.A. e Terfinance S.p.A. denominato Convenzione Polizza "Perdita di Occupazione" e "Ricovero Ospedaliero" a premio unico anticipato abbinata a prestiti personali.

Il contratto è rivolto a coloro che hanno stipulato con Terfinance S.p.A. un contratto di Prestito.

Il Contraente per conto di chi spetta della Convenzione e dei singoli contratti emessi in esecuzione di questa è Terfinance S.p.A., che paga il Premio in nome e per conto degli Assicurati.

L'Assicurato e Beneficiario dei singoli contratti emessi in esecuzione della Convenzione è il Mutuatario.

La Durata dell'Assicurazione, ossia l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di Scadenza, è pari alla durata del rapporto di finanziamento e non potrà, comunque, essere inferiore a 12 mesi e maggiore di 120 mesi.

L'Assicurazione cessa alla Scadenza senza tacito rinnovo.

"Avvertenza"

Come indicato all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, l'Età Assicurativa dell'Assicurato, così come descritta nel Glossario:

- alla sottoscrizione del contratto di Prestito non può essere inferiore a 18 anni;
- alla scadenza del contratto di Prestito non può essere superiore a 65 anni.

Nel caso in cui il contratto di Prestito sia stato stipulato da più persone, si considera assicurata la persona che ha sottoscritto la Proposta di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto di Assicurazione prevede due distinte garanzie:

- la copertura Perdita di Occupazione, regolamentata dall'art. 2.1 delle Condizioni di Assicurazione, che vale solo per l'Assicurato che rechi lo status di Lavoratore Dipendente di Ente Privato secondo i termini indicati nel Glossario;
- la copertura Ricovero da Infortunio o Malattia, regolamentata dall'art. 2.2 delle Condizioni di Assicurazione, che vale solo per l'Assicurato che rechi lo status di Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Lavoratore Autonomo o Lavoratore Atipico o Non Lavoratore secondo i termini indicati nel Glossario.

Si raccomanda pertanto all'Assicurando di leggere attentamente il Glossario e le Condizioni di Assicurazione.

“Avvertenza”

L'Assicurazione prevede la presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative e la presenza di condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo, in particolare:

- all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione è indicato che spetta all'Assicurato di recare, al momento del Sinistro, lo status di Lavoratore Dipendente di Ente Privato onde ottenere il diritto all'Indennizzo da Sinistro da Perdita di Occupazione, o di Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Lavoratore Autonomo o Lavoratore Atipico o Non Lavoratore onde ottenere il diritto all'Indennizzo da Sinistro da Ricovero;
- all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione sono indicati i limiti territoriali dell'Assicurazione;
- all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione sono indicati i casi di esclusione delle garanzie assicurative;
- all'art. 19 delle Condizioni di Assicurazione sono indicati gli obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro, l'inosservanza di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

“Avvertenza”

All'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, sono indicati i Limiti di Indennizzo ed i Periodi di Franchigia delle garanzie assicurative.

Esempio di Indennizzo da Perdita di Occupazione

Periodo di Franchigia 30 giorni

Data accadimento sinistro : 01.01.2011		
Rata mensile del finanziamento : € 250,00		
Termine Stato Disoccupazione	Rate mensili di Ammortamento del finanziamento in scadenza successive alla data del Sinistro	Rate mensili di Ammortamento del finanziamento in scadenza successive alla data del Sinistro liquidate dall'Assicuratore
15.01.2011	n. 1 x € 250,00 = € 250,00	n. 0 x € 250,00 = € 0,00
15.02.2011	n. 1 x € 250,00 = € 250,00	n. 1 x € 250,00 = € 250,00
15.07.2011	n. 6 x € 250,00 = € 1.500,00	n. 6 x € 250,00 = € 1.500,00
15.09.2011	n. 8 x € 250,00 = € 2.000,00	n. 6 x € 250,00 = € 1.500,00

Esempio di Indennizzo da Ricovero da Infortunio o Malattia

Periodo di Franchigia 15 giorni

Data accadimento sinistro : 01.01.2011		
Rata mensile del finanziamento : € 250,00		
Giorni di durata del Ricovero	Rate mensili di Ammortamento del finanziamento in scadenza	Rate mensili di Ammortamento del finanziamento in scadenza successive alla

	successive al ricovero	data del Sinistro liquidate dall'Assicuratore
7	n. 1 x € 250,00 = € 250,00	n. 0 x € 250,00 = € 0,00
25	n. 1 x € 250,00 = € 250,00	n. 1 x € 250,00 = € 250,00
75	n. 2 x € 250,00 = € 500,00	n. 3 x € 250,00 = € 750,00
135	n. 4 x € 250,00 = € 1.000,00	n. 5 x € 250,00 = € 1.250,00

4. Periodi di Carenza contrattuali

“Avvertenza”

All'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione sono indicati i periodi di Carenza presenti nell'Assicurazione, ovvero il periodo temporale - immediatamente successivo alla data di effetto dell'Assicurazione - durante il quale la garanzia non è operante.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio – Questionario sanitario - Nullità

“Avvertenza”

L'assunzione del Rischio avviene sulla base dei dati forniti dall'Assicurato nella Proposta di Assicurazione. Eventuali dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché le conseguenze indicate all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.

“Avvertenza”

E' necessario che l'Assicurato risponda in maniera precisa e veritiera alle domande sui dati relativi allo stato di salute. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato a fornire le informazioni richieste per la Conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Prima della sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute, è necessario quindi verificare l'esattezza delle informazioni rilasciate.

“Avvertenza”

L'Assicurazione prevede la presenza delle seguenti cause di nullità:

- ai sensi dell'art.1892 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato, sono causa di annullamento del contratto quando l'Assicurato ha agito con dolo o con colpa grave, come indicato all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione;
- l'Assicurazione è nulla se il contratto di Prestito è inesistente e/o il finanziamento non viene erogato, come indicato all'art. 14.1 delle Condizioni di Assicurazione.

6. Aggravamento e diminuzione del Rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento e diminuzione del Rischio. La mancata comunicazione può comportare le conseguenze indicate all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

Costituisce circostanza rilevante che determina la modificazione del Rischio, il mutamento dello stato di salute dell'Assicurato tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della Conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.

7. Premi

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio unico anticipato il cui importo è indicato nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza consegnato al Contraente ed all'Assicurato.

L'entità del Premio dipende, dall'importo del finanziamento erogato dall'Istituto Mutuante all'Assicurato e dalla Durata dell'Assicurazione.

Il Premio assicurativo verrà versato con bonifico bancario dal Contraente all'Assicuratore o all'Intermediario di Assicurazione incaricato.

L'Assicuratore conferisce a Terfinance S.p.A. mandato all'incasso del Premio dall'Assicurato.

L'incasso di tale somma, da parte di Terfinance S.p.A., vale come pagamento effettuato dall'Assicurato direttamente all'Assicuratore.

Il Premio unico anticipato non è frazionabile.

“Avvertenza”

La presente Assicurazione prevede che l'Assicuratore o l'Intermediario non possono applicare sconti di Premio.

Sul Premio pagato, incidono costi di gestione e di acquisizione (comprensivi dei costi per l'intermediazione assicurativa) a carico dell'Assicurato, pari al 55,0%.

- quota parte del Premio in valore percentuale, percepita in media per l'intermediazione assicurativa : 45,00%
- quota parte del Premio in valore assoluto, percepita in media per l'intermediazione assicurativa: € 220,58
- imposta sul Premio imponibile : 2,50%

In caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento, il Premio pagato e non goduto viene rimborsato all'Assicurato per il tramite del Contraente al netto di € 25,00 per spese amministrative.

Non sono previste spese di emissione del contratto.

“Avvertenza”

Come indicato all'art. 15/A delle Condizioni di Assicurazione, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, l'Assicuratore restituisce all'Assicurato per il tramite del Contraente, la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa l'Assicuratore, come indicato all'art. 15/B delle Condizioni di Assicurazione, su richiesta dell'Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore dell'Assicurato, e non si provvede quindi in tale caso, alla restituzione del Premio pagato e non goduto.

8. Adeguamento del Premio o delle somme assicurate

Le Somme Assicurate ed il Premio non sono soggetti ad adeguamento.

9. Rivalse

“Avvertenza”

Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Tuttavia all'art. 21 delle Condizioni di Assicurazione, l'Assicuratore rinuncia a favore dell'Assicurato, ad esercitare il diritto di surrogazione.

Ne consegue che l'Assicurato dopo essere stato indennizzato dall'Assicuratore, può rivalersi nei confronti dei responsabili, qualora esistenti, del Sinistro verificato.

10. Diritto di Recesso

“Avvertenza”

La presente Assicurazione prevede il diritto di Recesso per l'Assicurato, come indicato all'art. 18 delle Condizioni di Assicurazione.

Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, se la Durata dell'Assicurazione supera i cinque anni, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di Recesso è stata esercitata.

11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

12. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà l'Assicuratore a proporre quella da applicare, sulla quale, comunque, prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

13. Regime fiscale

Tutte le imposte, presenti e future, inerenti all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Allo stato della normativa, il Premio assicurativo imponibile è soggetto ad imposta del 2,50%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

14. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo

“Avvertenza”

La presente Assicurazione prevede specifici adempimenti che l’Assicurato deve osservare in caso di Sinistro.

SINISTRO DA PERDITA DI OCCUPAZIONE

All’art. 19.1 delle Condizioni di Assicurazione sono indicate le modalità ed i termini per la denuncia del Sinistro e le procedure di pagamento dell’Indennizzo.

SINISTRO DA RICOVERO DA INFORTUNIO O MALATTIA

All’art. 19.2 delle Condizioni di Assicurazione sono indicate le modalità di individuazione del momento di insorgenza del Sinistro, le modalità ed i termini per la denuncia del Sinistro, le ipotesi in cui è richiesta la visita medica e le procedure di pagamento dell’Indennizzo.

Si rammenta che le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell’Assicurato, con esclusione della visita presso il medico fiduciario incaricato dall’Assicuratore, qualora richiesta.

15. Reclami

I reclami aventi oggetto la gestione del rapporto contrattuale - segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto - devono essere inoltrati per iscritto a:

Net Insurance S.p.A.

Ufficio Reclami

Via dei Giuochi Istmici, 40 – 00135 Roma

Fax 06 36724.800 – E-mail: info@netinsurance.it

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 800486661, fax 06.42133745 - 06.42133353, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Assicuratore.

Devono essere inoltrati direttamente all’ISVAP:

- i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi;
- i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6.9.2005 n. 206 (vendita a distanza).

Non rientrano nella competenza dell’ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Nel presentare il reclamo all’ISVAP - da inoltrare presso il Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 - occorre:

- indicare nome, cognome, indirizzo del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- indicare il soggetto o i soggetti di cui si lamenta l’operato;
- descrivere sinteticamente i motivi della lamentela;
- allegare copia del reclamo presentato all’Assicuratore e copia dell’eventuale riscontro fornito da questo;
- allegare ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 avanti ad organismo di mediazione abilitato, come regolato dall’art. 19 delle Condizioni di Assicurazione.

16. Arbitrato

“Avvertenza”

Pur in presenza dell’arbitrato, per la risoluzione di eventuali controversie è in ogni caso possibile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 avanti ad organismo di mediazione abilitato, come regolato dall’art. 19 delle Condizioni di Assicurazione.

Il luogo di svolgimento dell'arbitrato risiede, a scelta dell'Assicurato, nel comune sede dell'Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dello stesso, o nel comune di residenza dell'Assicurato stesso.

Net Insurance S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa

Il Rappresentante Legale
L'Amministratore Delegato
(Dr. Giuseppe Caruso)



GLOSSARIO

Nel testo che segue si intende per:

Ammortamento

Modalità di rimborso di una somma predeterminata erogata a titolo di finanziamento.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito al Certificato di Polizza, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Assicuratore ed il Contraente.

Assicurato

Il Mutuatario.

Assicuratore

Net Insurance S.p.A.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione stipulato tra il Contraente e l'Assicuratore secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

Beneficiario

Il soggetto cui l'Assicuratore deve corrispondere l'Indennizzo in caso di Sinistro.

Carenza

Il periodo temporale - immediatamente successivo alla data di effetto dell'Assicurazione – durante il quale la garanzia non è operante.

Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo l'Assicuratore non corrisponde l'Indennizzo.

Certificato di Polizza

Il documento che prova l'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione e che pertanto prova la stipula dell'Assicurazione secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

Conclusioni del contratto di assicurazione

Il momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione.

Contraente

TERFINANCE S.p.A., con Sede legale in Via S.Pio V, 5 – 10125 Torino, Codice Fiscale 00710600677, iscritto con n. 31108 all'Elenco degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 (più avanti denominata anche "Contraente" o "Istituto Mutuante"), quale soggetto che stipula per conto di chi spetta, con l'Assicuratore ogni contratto di assicurazione emesso secondo le presenti Condizioni di Assicurazione e paga il Premio in nome e per conto degli Assicurati.

Convenzione

Accordo stipulato tra il Contraente e l'Assicuratore, che disciplina la distribuzione della copertura assicurativa Polizza "Perdita di Occupazione" e "Ricovero Ospedaliero" a premio unico anticipato abbinata a prestiti personali, le cui garanzie sono regolate dal presente Fascicolo Informativo.

Datore di Lavoro

La persona fisica o giuridica, Ente Privato, per il quale l'Assicurato, che sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, presta il proprio lavoro in base a un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali.

Durata dell'Assicurazione

Il periodo di durata del contratto di assicurazione indicato nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza.

Ente Privato

Ogni soggetto giuridico che non sia parte della Pubblica Amministrazione.

Ente Pubblico

Ogni soggetto giuridico che sia parte della Pubblica Amministrazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono Enti Pubblici:

- le amministrazioni, civili e militari, dello Stato;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Istituzioni Universitarie;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e i loro Consorzi ed Associazioni;
- le Camere di Commercio e i loro Consorzi ed Associazioni;
- le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;

- gli enti pubblici non economici.

Età Assicurativa

L'età convenzionale della persona determinata in anni interi attribuita per tutto il periodo compreso tra i sei mesi che precedono e seguono il relativo compleanno.

Ad esempio: 40 anni e 5 mesi equivalgono a 40 anni; 40 anni e 7 mesi equivalgono a 41 anni.

Fascicolo Informativo

L'insieme della documentazione informativa, da consegnare al Contraente ed all'Assicurato, composto da:

1. Nota Informativa e Glossario;
2. Condizioni di Assicurazione;
3. Proposta di Assicurazione.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Sono inoltre parificati agli Infortuni:

1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. l'annegamento;
4. l'assideramento o il congelamento;
5. i colpi di sole o di calore;
6. gli Infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.

Intermediario

Soggetto che, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 5/2006, esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

Istituto di Cura

Ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera.

Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Istituto Mutuante

Il Contraente della presente Assicurazione, quale soggetto che ha stipulato con il Mutuatario il contratto di Prestito.

ISVAP

L'acronimo di "Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo", ossia l'organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l'attività di assicurazione.

L'ISVAP ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21 – tel. 06 421331 – fax 06.42133206.

Lavoratore Atipico

La persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Lavoratore Dipendente di Ente Privato.

Rientrano comunque in questa categoria, le figure previste dai seguenti contratti di lavoro:

- a) contratto di lavoro stipulato con società di "fornitura di prestazione di lavoro temporaneo" ai sensi della L. 24.6.1997 n. 196 e successive modifiche;
- b) contratto di lavoro stipulato con società di "somministrazione di lavoro" ai sensi dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo del 10.9.2003 n.276 e successive modifiche;
- c) contratto di lavoro "intermittente" di cui all'art. 33 e seguenti del Decreto Legislativo del 10.9.2003 n.276 e successive modifiche;
- d) contratto di lavoro "ripartito" di cui all'art. 41 e seguenti del Decreto Legislativo del 10.9.2003 n.276 e successive modifiche;
- e) contratto di lavoro temporaneo o stagionale;
- f) contratto di lavoro a tempo determinato;
- g) contratto di lavoro a progetto di cui all'art. 61 e seguenti del Decreto Legislativo del 10.9.2003 n.276 e successive modifiche;
- h) qualsiasi fattispecie di lavoro autonomo, ancorché caratterizzato da collaborazione coordinata e continuativa;
- i) contratto di collaborazione occasionale;
- j) prestazione di lavoro accessoria di cui all'art. 70 e seguenti del Decreto Legislativo del 10.9.2003 n.276 e successive modifiche;
- k) contratto di formazione e lavoro, apprendistato, tirocinio, stage, inserimento;
- l) contratto di lavoro di cui al Titolo VI del Decreto Legislativo del 10.9.2003 n.276 e successive modifiche;
- m) contratto di lavoro domestico.

Lavoratore Autonomo

La persona fisica che debba presentare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche una dichiarazione che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente o nella quale i redditi da lavoro autonomo siano maggiori di quelli da lavoro dipendente e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli **articoli 29** (reddito agrario), **49** (redditi di lavoro autonomo), **51** (redditi di impresa) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone.

Lavoratore Dipendente di Ente Privato

La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro alle dipendenze di altri (salvo che non rientri nella qualifica di Lavoratore Autonomo o Lavoratore Atipico) in base a un contratto di lavoro subordinato presso Ente Privato a tempo indeterminato, comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali.

Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico

La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro alle dipendenze di altri (salvo che non rientri nella qualifica di Lavoratore Autonomo o Lavoratore Atipico) in base a un contratto di lavoro subordinato presso Ente Pubblico a tempo indeterminato, comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali.

Limite di Indennizzo per Sinistro

La somma massima che l'Assicuratore si impegna a corrispondere per ogni singolo Sinistro.

Malattia

Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Massimo di Indennizzo

La somma massima che l'Assicuratore si impegna complessivamente a corrispondere per tutta la Durata dell'Assicurazione in presenza di più Sinistri.

Mutuatario

Il soggetto al quale l'Istituto Mutuante ha concesso il Prestito indicato nella Proposta di Assicurazione.

Non Lavoratore

La persona fisica in status di pensionato, studente, casalinga.

Nota Informativa

Documento, redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP, che l'Assicuratore deve consegnare al Contraente ed all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative all'Assicuratore, al contratto di assicurazione ed alle relative caratteristiche assicurative.

Perdita di Occupazione

La risoluzione del rapporto di lavoro dell'Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, riconducibile esclusivamente ad una delle seguenti cause:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioè un motivo connesso a ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento dell'attività produttiva, in conformità alla Legge del 15.7.1966 n. 604 e successive modifiche;
- licenziamento che segua ad una procedura di riduzione del personale, ivi inclusa la procedura di mobilità, in conformità alla normativa in materia di licenziamento collettivi;
- licenziamento che segua a chiusura di attività o procedura concorsuale di cui al R.D. del 16.3.1942 e successive modifiche.

Periodo di Franchigia

Il periodo di tempo durante il quale l'Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo.

Premio

L'importo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fondano.

Prestito

Contratto di prestito o finanziamento finalizzato stipulato tra l'Istituto Mutuante ed l'Assicurato.

Proposta di Assicurazione

La formale domanda all'Assicuratore di prestare la copertura assicurativa secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

Recesso

Diritto dell'Assicurato di recedere dall'Assicurazione e di farne cessare gli effetti.

Revoca

Diritto del proponente di revocare la Proposta di Assicurazione prima della Conclusione del contratto di assicurazione.

Ricovero

La degenza ininterrotta dell'Assicurato, corrispondente al numero di pernottamenti in un Istituto di Cura, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scadenza dell'Assicurazione

La data in cui cessano gli effetti dell'Assicurazione.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è concessa la copertura.

Stato di Disoccupazione

Status attribuito all'Assicurato dal competente "Centro per l'Impiego", secondo i criteri di cui al D. Lgs. del 19.12.2002 n.297 e successive modifiche.

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 09/03/2012

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA “PERDITA DI OCCUPAZIONE” E “RICOVERO OSPEDALIERO” A PREMIO UNICO ANTICIPATO ABBINATA A PRESTITI PERSONALI

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE

Premessa

- a) Terfinance S.p.A. stipula, in conto proprio o quale mandatario di terzi, contratti di Prestito;
- b) Terfinance S.p.A. intende proporre ai propri clienti Mutuatari, una copertura assicurativa che faciliti il rimborso del finanziamento in presenza di determinati eventi dannosi che interessino i Mutuatari stessi, predisposta nell’interesse dei clienti;
- c) tra Net Insurance S.p.A. e Terfinance S.p.A. è stato stipulato un accordo denominato Convenzione Polizza “Perdita di Occupazione” e “Ricovero Ospedaliero” a premio unico anticipato abbinata a prestiti personali, che disciplina la copertura assicurativa di cui al precedente punto b).

Per ogni Prestito in garanzia, l’Assicuratore ed il Contraente stipuleranno un singolo contratto di assicurazione in esecuzione della Convenzione stessa, attestato dall’emissione di un apposito Certificato di Polizza.

Art. 1 - Prestiti oggetto dell’Assicurazione

Sono oggetto della presente Assicurazione esclusivamente i contratti di Prestito aventi:

- un periodo di Ammortamento di durata minima di 12 mesi e di durata massima di 120 mesi;
- quale parte mutuataria, una persona fisica di Età Assicurativa (così come descritta nel Glossario), al momento della stipula del contratto di Prestito, non inferiore a 18 anni;
- quale parte mutuataria, una persona fisica di Età Assicurativa (così come descritta nel Glossario), al termine dell’Ammortamento, non superiore a 65 anni.

Nel caso in cui il contratto di Prestito sia stato stipulato da più persone, si considera assicurata la persona che ha sottoscritto la Proposta di Assicurazione.

Art. 2 - Oggetto dell’Assicurazione

2.1 Copertura assicurativa in caso di Perdita di Occupazione

(Garanzia operante solo per Lavoratore Dipendente di Ente Privato)

Il Rischio assicurato è la Perdita di Occupazione.

La garanzia si applica solo agli Assicurati che, al momento del Sinistro, rientrino contestualmente nelle seguenti condizioni:

- rechino lo status di Lavoratore Dipendente di Ente Privato;
- abbiano superato il periodo di prova;
- risultino assunti da almeno 6 mesi.

La garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza per i primi 90 giorni di Durata dell’Assicurazione.

La garanzia è operante a condizioni che alla Perdita di Occupazione faccia seguito uno Stato di Disoccupazione non inferiore a 30 giorni.

La garanzia è prestata con un Limite di Indennizzo per Sinistro di Euro 2.000,00 (duemilaeuro).

Il Massimo di Indennizzo viene convenuto in Euro 6.000,00 (seimilaeuro), da intendersi quale somma massima che l’Assicuratore si impegna complessivamente a corrispondere per tutta la Durata dell’Assicurazione in presenza di più Sinistri.

Qualora nel periodo di Durata dell’Assicurazione, l’Assicurato sia soggetto a più eventi da Perdita di Occupazione, derivanti da licenziamenti connessi a disgiunti rapporti di lavoro, ogni Perdita di Occupazione si considera un Sinistro a se stante.

La garanzia è formulata in modo distinto, nei termini sotto indicati, a seconda se il Sinistro sia avvenuto ad Ammortamento del finanziamento in corso o ad avvenuta anticipata estinzione del finanziamento.

2.1.1 Garanzia in caso di Ammortamento del finanziamento in corso

In caso di Sinistro in garanzia, avvenuto nel corso dell’Ammortamento del finanziamento, l’Assicuratore riconosce un Indennizzo in unica soluzione pari all’importo di ogni rata mensile di Ammortamento del finanziamento in scadenza successiva alla data del Sinistro nell’arco temporale di 6 mesi.

Beneficiario dell’Indennizzo è l’Assicurato.

2.1.2 Garanzia in caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento

In caso di avvenuta estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento e di prosecuzione della copertura assicurativa secondo quanto disciplinato al successivo Art. 15/B, la garanzia rimane attiva per la durata originariamente stabilita e l’Assicurato resta Beneficiario dell’Indennizzo.

In caso di Sinistro in garanzia, l'Assicuratore riconosce all'Assicurato un Indennizzo in unica soluzione pari a sei volte l'ultima rata mensile pagata, di Ammortamento del finanziamento.

2.2 Copertura assicurativa in caso di Ricovero

(Garanzia operante solo per Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico, Lavoratore Autonomo, Lavoratore Atipico, Non Lavoratore)

Il Rischio assicurato è il Ricovero presso Istituto di Cura di durata continuativa non inferiore a quindici giorni.

La garanzia si applica solo agli Assicurati che, al momento del Sinistro, rechino uno dei seguenti status:

- Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico;
- Lavoratore Atipico;
- Lavoratore Autonomo;
- Non Lavoratore.

In caso di Ricovero derivante da Malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza per i primi 90 giorni di Durata dell'Assicurazione.

La garanzia è prestata con un Limite di Indennizzo per Sinistro di Euro 2.000,00 (duemilaeuro).

Il Massimo di Indennizzo viene convenuto in Euro 6.000,00 (seimilaeuro), da intendersi quale somma massima che l'Assicuratore si impegna complessivamente a corrispondere per tutta la Durata dell'Assicurazione in presenza di più Sinistri.

Qualora nel periodo di Durata dell'Assicurazione, l'Assicurato sia soggetto a più eventi da Ricovero, ciascuno di questi si considera un Sinistro a se stante.

La garanzia è formulata in modo distinto, nei termini sotto indicati, a seconda se il Sinistro sia avvenuto ad Ammortamento del finanziamento in corso o ad avvenuta anticipata estinzione del finanziamento.

2.2.1 Garanzia in caso di Ammortamento del finanziamento in corso

In caso di Sinistro in garanzia, avvenuto nel corso dell'Ammortamento del finanziamento, l'Assicuratore riconosce un Indennizzo in unica soluzione pari all'importo di un numero di rate mensili di Ammortamento del finanziamento in scadenza successiva alla data del Sinistro, da computarsi nei seguenti termini a seconda dei giorni di Ricovero:

GIORNI DI DURATA DEL RICOVERO	NUMERO RATE MENSILI IN SCADENZA SUCCESSIVA AL RICOVERO INDENNIZZATE
da 15 a 30	1
da 31 a 60	2
da 61 a 90	3
da 91 a 120	4
da 121 a 150	5
da 151 in poi	6

Beneficiario dell'Indennizzo è l'Assicurato.

2.2.2 Garanzia in caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento

In caso di avvenuta estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento e di prosecuzione della copertura assicurativa secondo quanto disciplinato al successivo Art. 15/B, la garanzia rimane attiva per la durata originariamente stabilita e l'Assicurato resta Beneficiario dell'Indennizzo.

In caso di Sinistro in garanzia, l'Assicuratore riconosce all'Assicurato un Indennizzo in unica soluzione pari all'importo dell'ultima rata mensile pagata di Ammortamento del finanziamento, per il multiplo di cui al seguito, da applicarsi a seconda dei giorni di Ricovero:

GIORNI DI DURATA DEL RICOVERO	MULTIPLO ULTIMA RATA MENSILE PAGATA INDENNIZZATA
da 15 a 30	1
da 31 a 60	2
da 61 a 90	3
da 91 a 120	4
da 121 a 150	5
da 151 in poi	6

Art. 3 - Modifica di status dell'Assicurato

In sede di stipula dell'Assicurazione, l'Assicurato non deve comunicare all'Assicuratore il proprio status di Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o di Lavoratore Dipendente di Ente Privato o Lavoratore Autonomo o di Lavoratore Atipico o di Non Lavoratore.

Nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione, l'Assicurato non deve altresì comunicare eventuali modifiche del proprio status.

Resta convenuto che spetta all'Assicurato dimostrare di recare, al momento del Sinistro, lo status di:

- **Lavoratore Dipendente di Ente Privato, onde ottenere il diritto all'Indennizzo da Sinistro da Perdita di Occupazione;**
- **Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Lavoratore Autonomo o Lavoratore Atipico o Non Lavoratore, onde ottenere il diritto all'Indennizzo da Sinistro da Ricovero.**

Art. 4 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale:

- riguardo alla garanzia Perdita di Occupazione, ai Sinistri relativi a contratti di lavoro regolati dalla legge italiana;
- riguardo alla garanzia Ricovero, ai Sinistri avvenuti in tutto il mondo.

Art. 5 – Cessione dei diritti e vincolo

Il Contraente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dall'Assicurazione.

Art. 6 - Premio di assicurazione

La copertura assicurativa viene garantita dietro il pagamento di un Premio unico ed anticipato per tutta la Durata dell'Assicurazione, il cui importo è indicato nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza consegnato al Contraente ed all'Assicurato.

L'entità del Premio dipende, dall'importo del finanziamento erogato dall'Istituto Mutuante all'Assicurato e dalla Durata dell'Assicurazione.

Art. 7 - Imposte e tasse

Le imposte e le tasse relative alla presente Assicurazione sono a carico del Contraente.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Allo stato della normativa, il Premio assicurativo imponibile è soggetto ad imposta del 2,50%.

Art. 8 - Modalità assuntive

L'assunzione del Rischio avviene sulla base dei dati relativi allo stato di salute forniti dall'Assicurando nella dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione.

Il rischio non è assumibile qualora si presenti una delle seguenti condizioni:

- l'Assicurando, in quanto soggetto a patologie ostative, non sia in grado di sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione;
- l'Assicurando non abbia sottoscritto la dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione.

Art. 9 - Conclusione del contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione si considera concluso nel momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell'accettazione della Proposta di Assicurazione da parte dell'Assicuratore, per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax o mediante il ricevimento del Certificato di Polizza.

Art. 10 - Durata dell'Assicurazione - Decorrenza e termine della garanzia assicurativa - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha Durata pari a quella del rapporto di finanziamento e cessa alla Scadenza senza tacito rinnovo.

Salvo il periodo di Carenza di 90 giorni, la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di inizio del piano di Ammortamento o dell'erogazione del finanziamento se antecedente - se il Premio è stato pagato dal Contraente, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La garanzia termina con lo scadere del piano di Ammortamento.

L'Assicuratore conferisce al Contraente mandato all'incasso del Premio dall'Assicurato.

L'incasso di tale somma, da parte del Contraente, vale come pagamento effettuato dall'Assicurato direttamente all'Assicuratore.

Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare per l'Assicurato la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché le conseguenze di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 12 - Aggravamento del Rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 13 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore, è tenuto a ridurre il Premio alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, rinunciando al relativo diritto di recesso.

Art. 14 – Esclusioni

Art. 14.1

Costituiscono causa di nullità dell'Assicurazione e comportano pertanto l'esclusione della garanzia assicurativa:

- ***l'inesistenza del contratto di Prestito;***
- ***la mancata erogazione del finanziamento.***

Art. 14.2 - Esclusioni della garanzia Perdita Occupazione

La garanzia è esclusa:

- a) ***se al momento del Sinistro, l'Assicurato non riveste lo status di Lavoratore Dipendente di Ente Privato;***
 - b) ***se la Perdita di Occupazione è avvenuta nei primi 90 giorni di Durata dell'Assicurazione;***
 - c) ***se alla Perdita di Occupazione non segua uno Stato di Disoccupazione di almeno 30 giorni;***
 - d) ***se la risoluzione del rapporto di lavoro dell'Assicurato derivi da:***
 - ***dimissioni, comprese le dimissioni concordate e/o incentivate, con l'utilizzo o meno di ammortizzatori costituiti da: fondi aziendali, fondi di categoria, fondi pubblici;***
 - ***collocamento in pensione, di vecchiaia o anzianità;***
 - ***decesso;***
 - ***licenziamento per: giusta causa, giustificato motivo soggettivo, motivi disciplinari;***
 - e) ***se l'Assicurato abbia rinunciato alla reintegrazione in servizio disposta da decisione giudiziale o arbitrale avverso il licenziamento esercitato dal Datore di Lavoro;***
 - f) ***in caso di mancato superamento del periodo di prova;***
 - g) ***in caso di variazione del Datore di Lavoro derivante da:***
 - ***trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del Codice Civile;***
 - ***cessione o trasferimento di ramo d'azienda;***
 - ***trasferimento tra aziende controllanti/controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;***
 - ***cessione o subentro in appalto o sub-appalto;***
 - h) ***se il Datore di Lavoro aveva già formalmente comunicato all'Assicurato il licenziamento prima dell'inizio del periodo di Durata dell'Assicurazione, ancorché con effetto posteriore alla decorrenza dell'Assicurazione;***
 - i) ***se tra il Datore di Lavoro - qualora persona fisica - e l'Assicurato intercorra rapporto di coniugio, parentela in linea ascendente o discendente;***
 - j) ***se tra il rappresentante legale del Datore di Lavoro - qualora persona giuridica - e l'Assicurato intercorra rapporto di coniugio, parentela in linea ascendente o discendente;***
 - k) ***se al momento del Sinistro, l'Assicurato risulti assunto da meno di sei mesi dal Datore di Lavoro.***
- Non determinano una Perdita di Occupazione e non si considerano pertanto eventi in garanzia:**
- ***l'assegnazione a Cassa Integrazione Guadagni, Ordinaria o Straordinaria;***
 - ***l'aspettativa;***
 - ***la sospensione temporanea dal servizio;***
 - ***la riduzione dello stipendio per qualsiasi causa;***
 - ***qualsiasi forma di congedo temporaneo.***

Art. 14.3 - Esclusioni della garanzia Ricovero

La garanzia è esclusa:

- a) ***se al momento del Sinistro, l'Assicurato non riveste lo status di Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Lavoratore Autonomo o Lavoratore Atipico o Non Lavoratore;***
- b) ***se il Ricovero per Malattia è iniziato nei primi novanta giorni di Durata dell'Assicurazione;***
- c) ***se il Ricovero è dovuto ad Infortunio subito dall'Assicurato prima della decorrenza dell'Assicurazione;***
- d) ***in caso di Ricovero causato da atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato;***

- e) in caso di Ricovero dovuto a: etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- f) in caso di Ricovero dovuto a: parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
- g) in caso di Ricovero dovuto agli effetti delle seguenti infermità mentali:
 - sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, inclusi gli stati di stress;
- h) in caso di Ricovero per interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di Durata dell'Assicurazione;
- i) in caso di Ricovero dovuto a stati patologici già diagnosticati all'Assicurato prima della decorrenza dell'Assicurazione e dall'Assicurato non comunicati all'Assicuratore;
- j) in caso di Ricovero avente durata continuativa inferiore a quindici giorni, compreso comunque il giorno di uscita dall'Istituto di Cura.

Art. 15 - Estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento

A)

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, l'Assicurazione cessa anticipatamente e l'Assicuratore restituisce all'Assicurato per il tramite del Contraente, il rateo di Premio unico pagato e non goduto. L'Importo da restituire, viene determinato dividendo il Premio unico imponibile pagato dall'Assicurato al momento della stipula dell'Assicurazione, per il numero di anni e frazione di anno pari alla Durata originaria dell'Assicurazione e moltiplicando il risultato per il numero di anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura assicurativa a decorrere dalla data di estinzione del finanziamento.

Dall'importo, come sopra calcolato, l'Assicuratore trattiene una somma di € 25,00 a ristoro delle spese amministrative sostenute per procedere al rimborso del Premio unico pagato e non goduto.

L'estinzione anticipata del finanziamento deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax, corredata da dichiarazione liberatoria rilasciata dall'Istituto Mutuante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Assicuratore provvede a calcolare il rateo di Premio unico pagato e non goduto ed a restituire detta somma al Contraente, fermo l'obbligo di quest'ultimo di restituire tale importo all'Assicurato.

B)

In alternativa a quanto indicato all'art.15/A, l'Assicurato ha comunque la facoltà di chiedere all'Assicuratore la permanenza in vigore della garanzia per la Durata originariamente stabilita.

In tale caso non si procede a rimborso di rateo di Premio pagato e non goduto.

In caso di Sinistro da Perdita di Occupazione, l'Indennizzo sarà corrisposto secondo quanto disciplinato dall'Art. 2.1.2 delle Condizioni di Assicurazione.

In caso di Sinistro da Ricovero, l'indennizzo sarà corrisposto secondo quanto disciplinato dall'Art. 2.2.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 16 - Risoluzione del contratto di assicurazione

L'Assicurazione cessa:

- alla scadenza, senza tacito rinnovo;
- nei casi indicati all'Art. 15/A;
- in caso di Recesso;
- in caso di decesso dell'Assicurato.

Art. 17 - Revoca della Proposta di Assicurazione

L'Assicurando ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione fino al momento di Conclusione del contratto di assicurazione.

La Revoca della Proposta di Assicurazione deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax.

Dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di Revoca, l'Assicuratore è liberato da ogni obbligazione connessa all'Assicurazione, fermo l'obbligo di cui al successivo capoverso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla Revoca, l'Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questi eventualmente versato, fermo l'obbligo del Contraente di restituire tale importo all'Assicurato.

L'Assicurato non ha diritto di chiedere all'Assicuratore la Revoca della Proposta di Assicurazione se il finanziamento è stato già erogato, anche se solo sotto forma di acconto.

Art. 18 - Diritto di Recesso

L'Assicurato può recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso.

L'esercizio del diritto di Recesso implica la risoluzione dell'Assicurazione e, qualora non sia stato effettuato il versamento del Premio, l'impegno ad esso relativo si intende automaticamente annullato.

La volontà di recedere dal contratto di assicurazione deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all'Assicuratore.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, l'Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questi eventualmente versato, fermo l'obbligo del Contraente di restituire tale importo all'Assicurato.

Non si provvede al rimborso, a favore dell'Assicuratore, di spese di emissione in quanto non previste.

L'Assicurato non ha diritto di chiedere all'Assicuratore il Recesso dall'Assicurazione se il finanziamento è stato già erogato, anche se solo sotto forma di acconto, e l'Assicurato non abbia provveduto alla restituzione al Contraente del capitale, degli interessi e delle somme non ripetibili dalla Pubblica Amministrazione, in conformità al disposto dell'art.125 ter del D.Lgs. del 1.9.1993 n. 385.

Art. 19 - Obbligazioni in caso di Sinistro

19.1 - Obbligazioni in caso di Sinistro da Perdita di Occupazione

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso all'Assicuratore entro 30 giorni da quando è accaduto il Sinistro o ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

A tale avviso deve fare seguito la seguente documentazione:

- documentazione comprovante lo status di Lavoratore Dipendente di Ente Privato dell'Assicurato al momento del Sinistro;
- fotocopia della lettera del Datore di Lavoro di assunzione dell'Assicurato;
- fotocopia della lettera del Datore di Lavoro di licenziamento dell'Assicurato;
- documentazione comprovante lo Stato di Disoccupazione dell'Assicurato nei 30 giorni continuativi successivi alla Perdita di Occupazione;
- copia del contratto di Prestito, comprensiva del piano di Ammortamento del finanziamento.

Nella fattispecie indicata all'Art. 2.1.2 - Perdita di Occupazione avvenuta dopo l'anticipata estinzione o trasferimento del finanziamento - l'Assicurato deve altresì inoltrare all'Assicuratore l'attestazione in originale, rilasciata dall'Istituto Mutuante, dell'avvenuta estinzione del finanziamento.

L'Assicurato deve consentire all'Assicuratore le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari presso l'Istituto Mutuante, il Datore di Lavoro ed il competente Centro per l'Impiego, sciogliendo gli stessi dal segreto professionale e dai vincoli previsti dalle norme per la tutela della riservatezza dei dati personali.

L'Assicuratore si obbliga ad utilizzare le informazioni assunte esclusivamente per l'esecuzione e l'interpretazione del contratto di assicurazione, nel rispetto della normativa del D. Lgs del 30.6.2003 n. 196 e successive modifiche.

L'Assicuratore riscontrata la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione di danno sottoscritto dall'Assicurato.

Art. 19.2 - Obbligazioni in caso di Sinistro da Ricovero

In caso di Sinistro l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso all'Assicuratore entro 30 giorni da quando è accaduto il Sinistro o ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

A tale avviso deve fare seguito la seguente documentazione:

- documentazione comprovante lo status dell'Assicurato, al momento del Sinistro, di Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Lavoratore Autonomo o Lavoratore Atipico o Non Lavoratore;
- qualora il Ricovero sia dovuto a Malattia, certificazione medica attestante la Malattia, nonché la necessità del Ricovero stesso;
- qualora il Ricovero sia dovuto a Infortunio, l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa del Ricovero da Infortunio, corredata di certificato di pronto soccorso;
- copia del contratto di Prestito, comprensiva del piano di Ammortamento del finanziamento.

Nella fattispecie indicata all'**Art. 2.2.2** - Ricovero avvenuto dopo l'anticipata estinzione o trasferimento del finanziamento - l'Assicurato deve altresì inoltrare all'Assicuratore l'attestazione in originale, rilasciata dall'Istituto Mutuante, dell'avvenuta estinzione del finanziamento.

L'Assicurato deve:

- consentire all'Assicuratore le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari;
- fornire all'Assicuratore ogni informazione e documentazione, produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

L'Assicuratore riscontra la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione di danno sottoscritto dall'Assicurato.

Art. 20 - Prova

E' a carico di chi chiede l'Indennizzo, provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto all'Indennizzo stesso.

Art. 21 – Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Assicuratore rinuncia all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del Sinistro.

Art. 22 - Prescrizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Art. 23 - Altre assicurazioni

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di denunciare altre assicurazioni riguardanti gli stessi rischi garantiti dalla presente Assicurazione.

Art. 24 - Modifiche dell'Assicurazione

Salvo i casi di cui al successivo capoverso, qualsiasi modifica della presente Assicurazione deve essere approvata in forma scritta tra l'Assicuratore ed il Contraente con apposita Appendice.

L'Assicuratore può modificare unilateralmente la disciplina della presente Assicurazione per conformare la stessa a sopravvenute disposizioni di legge e/o dell'ISVAP.

Art. 25 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà l'Assicuratore a proporre quella da applicare, sulla quale, comunque, prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Art. 26 - Comunicazione

Le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate a mezzo raccomandata A.R. o fax.

Le comunicazioni all'Assicuratore devono essere inoltrate alla relativa sede legale.

Art. 27 – Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione abilitato. Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

Art. 28 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge vigenti.

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 09/03/2012



PROPOSTA DI ASSICURAZIONE	
POLIZZE “TEMPORANEA CASO MORTE” E “PERDITA DI OCCUPAZIONE E RICOVERO OSPEDALIERO” A PREMIO UNICO ANTICIPATO ABBINATE A PRESTITI PERSONALI	
CONTRAENTE: TERFINANCE S.p.A., con Sede legale in Via S.Pio V , 5 – 10125 Torino, Codice Fiscale 00710600677	
ASSICURANDO	
Cognome	Nome
Nato a	Prov. il ____ / ____ / ____ CF
Residente in	CAP Via
BENEFICIARIO DELLA POLIZZA “TEMPORANEA CASO MORTE” : eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato	
DATI DEL CONTRATTO DI PRESTITO	
Istituto Mutuante : Terfinance S.p.A.	Data richiesta ____ / ____ / ____
Prestito n.	dell’importo di €
Numero rate mensili	Rata mensile €
DATI DELLA POLIZZA “TEMPORANEA CASO MORTE”	
Somma Assicurata	€
Premio unico anticipato	€
COSTI A CARICO DELL’ASSICURATO	
Sul Premio pagato, incidono costi di gestione e di acquisizione (comprensivi dei costi per l’intermediazione assicurativa), a carico dell’Assicurato pari al 40,0%. Non sono previste spese di emissione del contratto.	
Costi di intermediazione assicurativa, pari al 32,0% del Premio unico anticipato	€
DATI DELLA POLIZZA “PERDITA DI OCCUPAZIONE E RICOVERO OSPEDALIERO”	
Somma Assicurata “Perdita di Occupazione”	€
Somma Assicurata “Ricovero Ospedaliero”	€
Premio unico anticipato netto	€
Imposta del 2,50% sul Premio unico anticipato netto	€ _____
Premio unico anticipato lordo	€
COSTI A CARICO DELL’ASSICURATO	
Sul Premio unico anticipato netto, incidono costi di gestione e di acquisizione (comprensivi dei costi per l’intermediazione assicurativa), a carico dell’Assicurato pari al 55,0%. Non sono previste spese di emissione del contratto.	
Costi di intermediazione assicurativa, pari al 45,0% del Premio unico anticipato al netto delle imposte	€
RIEPILOGO COSTI A CARICO DELL’ASSICURATO	
Totale Premi unici anticipati Polizze "temporanea caso morte" e "perdita di occupazione o ricovero ospedaliero" €	
In caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento, le spese per il rimborso del Premio non goduto relativo alla Polizza “temporanea caso morte” ammontano ad € 50,00, mentre , le spese per il rimborso del Premio non goduto relativo alla Polizza “perdita di occupazione e ricovero ospedaliero” ammontano ad € 25,00.	

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURANDO

Premesso che:

- Il sottoscritto, ha chiesto a Terfinance S.p.A., un prestito personale/finanziamento da estinguersi, secondo il piano di ammortamento sopra illustrato;
- Terfinance S.p.A. quale Contraente per conto di chi spetta che paga il Premio in nome e per conto degli Assicurati, ha stipulato con Net Insurance Life S.p.A. apposita Convenzione per la copertura assicurativa "Polizza temporanea caso morte a capitale decrescente a premio unico anticipato abbinata a prestiti personali", le cui garanzie sono regolate dal Fascicolo Informativo di cui al Mod. NL/0013/1 - Ed.04.2012.
- Terfinance S.p.A. quale Contraente per conto di chi spetta che paga il Premio in nome e per conto degli Assicurati, ha stipulato con Net Insurance S.p.A. apposita Convenzione per la copertura assicurativa "Polizza perdita di occupazione e ricovero ospedaliero a premio unico anticipato abbinata a prestiti personali", le cui garanzie sono regolate dal Fascicolo Informativo di cui al Mod. NET/0013/1 - Ed.04.2012,

Premesso quanto sopra il sottoscritto:

- chiede di aderire alle suddette Convenzioni dando il proprio consenso al Contraente, anche ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile, alla conclusione, con l'Impresa di Assicurazioni Net Insurance Life S.p.A. della "Polizza temporanea caso morte" di cui al Mod. NL/0013/1 - Ed.04.2012 e con l'Impresa di Assicurazioni Net Insurance S.p.A. della "Polizza perdita di occupazione o ricovero ospedaliero" di cui al Mod. NET/0013/1 - Ed.04.2012;
- **dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo predisposto da Net Insurance Life S.p.A. (Mod. NL/0013/1 - Ed.04.2012) ed il Fascicolo Informativo predisposto da Net Insurance S.p.A. (Mod. NET/0013/1 - Ed.04.2012), contenenti la Nota Informativa, il Glossario, le Condizioni di Assicurazione e la Proposta di Assicurazione; di averne preso visione e di accettare tali documenti come parte integrante del Contratto di Assicurazione;**
- conferma che tutte le dichiarazioni, necessarie alla valutazione del Rischio da parte di Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A., sono veritiere, precise e complete;
- dichiara di prosciogliere dal segreto professionale i medici e gli istituti di cura che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che riguardino il sottoscritto, autorizzando finora Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A. all'acquisizione di copia di cartelle cliniche di degenza e di accertamenti medici.
- dichiara di essere a conoscenza che i suddetti contratti di assicurazione possono essere distribuiti, anche attraverso le modalità di "tecniche di comunicazione a distanza" di cui al Reg.lsvap n.34 del 1.2.2010.

DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE

Il sottoscritto dichiara altresì:

- di essere in buono stato di salute, di non essere stato ricoverato in istituto di cura negli ultimi cinque anni (salvo che per: conseguenze traumatiche di lesione degli arti, appendicectomia, ernia inguinale, varicocele, adenotonsillectomia, emorroidectomia, colecistectomia senza postumi, varici agli arti inferiori, alluce valgo, meniscectomia, chirurgia estetica, parto);
- di non essere in attesa di ricovero, di non essere sottoposto a terapia continuativa e di non avere malattie in atto, escluse quelle stagionali;
- di non soffrire e di non aver sofferto di tumori, ipertensione cronica, angina pectoris, attacco ischemico transitorio, ictus, infarto miocardico, epatite, cirrosi epatica, diabete, malattie renali o genitourinarie croniche, malattie croniche dell'apparato respiratorio o neurologiche o croniche dell'apparato muscoloscheletrico, infezione da HIV;
- di non percepire pensione o assegno d'invaldità superiore al 20% per infortunio o malattia.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.

Prima della sottoscrizione della presente dichiarazione è necessario quindi verificare l'esattezza delle informazioni rilasciate. Anche nei casi non espressamente previsti dalle Condizioni di Assicurazione, l'Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica, con costo a proprio carico, per certificare l'effettivo stato di salute.

Data, _____

L'Assicurando _____

Preso atto dell'informativa del D. Lgs del 30.06.2003 n. 196, il sottoscritto dà il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo il contenuto della "Nota Informativa" (Mod. NET/Nota_Privacy) e della "Nota Informativa" (Mod. NL/Nota_Privacy) preventivamente ricevute.

Inoltre il sottoscritto, per il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali per le finalità funzionali (ivi comprese le attività di marketing) di cui alla "Nota Informativa" (Mod. NET/Nota_Privacy) ed alla "Nota Informativa" (Mod. NL/Nota_Privacy):

DA' IL CONSENSO NEGA IL CONSENSO

Data, _____

L'Assicurando _____

TERMINI E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

L'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso. La volontà di recesso deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all'Assicuratore. L'Assicurato non ha diritto di chiedere all'Assicuratore il Recesso dall'Assicurazione se il finanziamento è stato già erogato, anche se solo sotto forma di acconto, e l'Assicurato non abbia provveduto alla restituzione al Contraente del capitale, degli interessi e delle somme non ripetibili dalla Pubblica Amministrazione, in conformità al disposto dell'art.125 ter del D.Lgs. del 1.9.1993 n. 385.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A., conferiscono a Terfinance S.p.A. mandato all'incasso dei Premi dall'Assicurato. L'incasso di tali somme, da parte di Terfinance S.p.A., vale come pagamento effettuato dall'Assicurato direttamente all'Assicuratore.

I Premi verranno addebitati da Terfinance S.p.A. all'Assicurato, in sede di erogazione del Prestito.



Net Insurance s.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

Via dei Giuochi Istmici, 40 - 00135 Roma - Tel. 06 36724.1 / Fax 06 36724.800

www.netinsurance.it - e-mail: info@netinsurance.it

Capitale Sociale € 5.842.000 i.v.

n. di REA RM 948019 – Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 06130881003

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni

di cui ai Provvedimenti ISVAP n. 1756 del 18.12.2000 G.U. del 28.12.2000 n. 301, n. 2131 del 4.12.2002 G.U. del 13.12.2002 n. 292

e n. 2444 del 10.07.2006 G.U. del 17.07.2006 n. 164

Iscrizione Albo Imprese ISVAP n. 1.00136 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi ISVAP n. 23

La Società è Capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance





Net Insurance S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

Via dei Giuochi Istmici, 40 - 00135 Roma

Tel. +39 06 36724.1 - Fax +39 06 36724.800

www.netinsurance.it

info@netinsurance.it

Aggiornamento Fascicolo Informativo del 01 settembre 2013

Informativa “home insurance”

Si informa la clientela che, dal 31 ottobre 2013, sul sito www.netinsurance.it, sarà attiva un'area riservata consultabile attraverso il link: “Consultazione home insurance” che consentirà - previo rilascio da parte della Compagnia delle credenziali personali di accesso, da richiedere nelle modalità che saranno rese note nel sito stesso - di consultare la posizione di Polizza secondo le indicazioni del Provvedimento IVASS n.7/2013.

Net Insurance S.p.A.



Capitale Sociale € 6.145.000 i.v.

n. di RFA RM 948019

Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma

C.F. e P.I. n. 06130881003

La Società è Capogruppo del Gruppo

Assicurativo Net Insurance

Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi ISVAP n. 23

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
nei rami danni di cui ai Provvedimenti ISVAP
n. 1756 del 18.12.2000 G.U. del 28.12.2000 n. 301
n. 2131 del 4.12.2002 G.U. del 13.12.2002 n. 292
e n. 2444 del 10.07.2006 G.U. del 17.07.2006 n.164
Iscrizione Albo Imprese ISVAP n. 1.00136